

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 714-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 marzo 1962

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1962

(V. Stampato n. 3717)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEJNI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 1962*

Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

All'articolo 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le imprese industriali e commerciali che esercitano stabilimenti od impianti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

in una provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed è devoluta alla provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attività degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato fino a tutto l'esercizio 1961-62 in lire 2.600 milioni sarà fronteggiato per lire 600 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, per lire 600 milioni a carico del fondo per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e per lire 1.400 milioni a carico del corrispondente fondo iscritto al capitolo n. 393 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1961-62.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato fino a tutto l'esercizio 1962-63 in lire 3.500 milioni, si provvederà, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64: per lire 600 milioni, a carico del capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1959-60; per lire 600 milioni a carico del capitolo n. 388 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1960-61; per lire 1.400 milioni a carico del capitolo n. 393 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1961-62; per lire 900 milioni a carico degli stanziamenti di parte ordinaria del fondo destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Identico.

Art. 3.

Identico.